**Condizioni generali per il finanziamento[[1]](#footnote-1)**

**Articolo 1 (Disciplina del finanziamento)**

1. Nello svolgimento delle attività previste nel Piano formativo, il finanziamento di Fondimpresa è regolato dalle previsioni e dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti:

**-** Le presenti “Condizioni generali per il finanziamento”.

* Avviso n. 4/2024 pubblicato sul sito internet [www.fondimpresa.it](http://www.fondimpresa.it) e documenti ad esso allegati, tra cui le “Linee Guida alla presentazione, alla gestione e rendicontazione del Piano formativo”.
* Piano formativo, riportato nel “Formulario di Presentazione del Piano formativo”, e relativi allegati, presentati dal Soggetto Attuatore a Fondimpresa tramite posta elettronica certificata, nei termini e con le modalità previste dall’art. 10 dell’Avviso n. 4/2024. Costituiscono parte integrante del Piano i seguenti ulteriori documenti presentati a Fondimpresa: “Scheda Piano”, “Scheda Informativa del Piano”, “Obiettivi Quantitativi e Preventivo Finanziario del Piano formativo” e “Dichiarazioni di partecipazione al Piano formativo” delle aziende aderenti.
* Accordo/i fra le parti sociali corrispondente/i al Piano formativo approvato.
* Verbale di costituzione del Comitato paritetico di Pilotaggio.
* Atto costitutivo dell’Associazione Temporanea ovvero atto costitutivo e statuto del Consorzio corredato dalla eventuale dichiarazione di responsabilità solidale di tutti i consorziati che partecipano alla presentazione del Piano.
* Comunicazione di finanziamento del Piano da parte di Fondimpresa.
* Progettazione di periodo delle attività, presentate dal Soggetto Attuatore e approvate secondo l’Avviso e le istruzioni riportate nelle “Linee Guida”.
* Istruzioni, direttive e disposizioni comunicate da Fondimpresa al Soggetto Attuatore in sede di approvazione del Piano e nelle successive fasi di gestione e di rendicontazione.
* Norme e documenti richiamati nel presente documento e in quelli sopra menzionati.

**Articolo 2 (Normativa di riferimento)**

1. Nello svolgimento delle attività previste nel Piano formativo, il Soggetto Attuatore deve fare riferimento alla normativa comunitaria e alla normativa nazionale applicabile in materia.

2. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

* Art. 118 Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e ss.mm.ii.
* Circolare del Ministero del Lavoro n. 10 del 18 febbraio 2016.
* Circolare ANPAL n. 1 del 10 aprile 2018.
* Linee Guida del sistema di monitoraggio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 aprile 2004 e successive integrazioni.
* Regime di Aiuti: “Fondi interprofessionali per la formazione continua - Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua in esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 651/2014 - *SA40411*" - approvato con D.D. 27\Segr. D.G.\2014 del 12.11.2014 e successivo D.D. 96\Segr. D.G.\2014 del 17.12.2014 di modifica - Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il lavoro e la Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - comunicato alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione (SANI) - Numero identificativo del Regime di Aiuti 83883.
* Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023, pubblicato sulla G.U.U.E. L 167 del 30 giugno 2023 e Comunicazione 2020/C 224/02 pubblicata in GUUE dell'8 luglio 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti (tra cui gli aiuti alla formazione) compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, in vigore dal 1° luglio 2014 fino al 31 dicembre 2030 e s.m. e i.
* Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla G.U.U.E. L del 15 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» fino al 31 dicembre 2030 e s.m.i
* Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i., Capo VIII Aiuti di Stato, e regolamento attuativo.

- Norme che disciplinano il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, tra cui l’art. 52 della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i., il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017, e le successive diposizioni attuative.

* Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 160 del 12 luglio 2007 e s.m.i.
* Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
* Regolamento (UE) 2016/679, D.lgs 196/2003 e s.m.i. e normativa secondaria in materia di protezione dei dati personali.
* Circolari INPS relative ai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, in particolare: n. 71 del 2 aprile 2004; n. 60 del 6 aprile 2004; n. 67 del 24 maggio 2005; n. 18 del 12 febbraio 2009; n. 107 del 1° ottobre 2009.
* Articolo 23 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. Immigrazione) come modificato dal D.L.20/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 50 del 5 maggio 2023; - definito dalle Linee Guida “Modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e criteri per la loro valutazione” della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottate con il Decreto Direttoriale n. 27 del 7 luglio 2023

**Articolo 3 (Oggetto – Importo)**

1. Il Soggetto Attuatore si impegna, sotto la propria esclusiva responsabilità, alla realizzazione di quanto previsto nel Piano formativo approvato da Fondimpresa secondo le modalità e i termini in esso indicati, oltre a quanto disciplinato negli articoli seguenti.

2. Il costo complessivo stimato del Piano formativo, così come individuato nel Piano stesso, è definito nel Preventivo Finanziario redatto secondo il modello Allegato 2 dell’Avviso n. 4/2024 e presentato con la domanda di finanziamento tramite l’applicazione informatica di Fondimpresa, sulla base dei costi ammissibili previsti nell’articolo 5.7 dell’Avviso.

3. L’importo del finanziamento approvato da Fondimpresa e comunicato al Soggetto Attuatore costituisce il contributo massimo ammissibile per la realizzazione del Piano formativo.

4. In ottemperanza a quanto previsto dal Registro nazionale degli Aiuti di Stato, ad ogni Piano ammesso a finanziamento è assegnato il codice CUP (Codice Unico di Progetto) che deve essere obbligatoriamente indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili del Piano.

5. La comunicazione di assegnazione del finanziamento relativamente al Piano presentato, così come la successiva approvazione da parte del Comitato paritetico di Pilotaggio di progettazione o variazioni, non può essere mai intesa come autorizzazione a derogare regole e condizioni previste nell’Avviso. Pertanto, laddove dovessero emergere anomalie o difformità tra quanto previsto nel Piano e quanto stabilito nella regolamentazione dell’Avviso, ancorché non eccepite in sede di assegnazione del finanziamento, Fondimpresa si riserva la facoltà, fino al momento dell’approvazione della rendicontazione finale, di rilevare tali difformità e di pretendere dal Soggetto Attuatore la loro correzione o eliminazione, o di provvedervi direttamente. In nessun caso potranno comunque essere riconosciute attività e spese, anche se previste nel Piano o in progettazione, in contrasto con i parametri e le condizioni di ammissibilità disciplinate nell’Avviso e nei suoi allegati.

6. L’importo effettivo del finanziamento viene definitivamente determinato a consuntivo da Fondimpresa a seguito della verifica del rendiconto finale del Piano, redatto sulla base dei costi ammissibili previsti dell’Avviso n. 4/2024 e nel rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti dall’Avviso, dalla “Guida alla redazione del Piano formativo” (All. 4 dell’Avviso n. 4/2024 ) e dalle “Linee Guida alla presentazione, gestione e rendicontazione del Piano formativo” (All. 6 dell’Avviso n. 4/2024 ), con i relativi allegati. Le attività e i costi rendicontati che non rispettano le condizioni di validità e di ammissibilità, anche solo procedurali, previste nei predetti documenti vengono decurtate dall’importo del finanziamento erogato da Fondimpresa a consuntivo, con le modalità previste nelle “Linee Guida”. I documenti amministrativi e contabili relativi alle spese sostenute e i dati fisici risultanti dai registri vidimati delle presenze dei partecipanti e dalle corrispondenti informazioni inserite dal Soggetto Attuatore nel sistema informatico di monitoraggio di Fondimpresa costituiscono prove documentarie chiare, specifiche ed aggiornate per il riconoscimento dei costi previsti dall’art. 5.7 dell’Avviso.

7. L’eventuale motivata istanza di riesame della decisione di non ammissione a finanziamento di attività e spese rendicontate può essere valutata da Fondimpresa esclusivamente se presentata e compiutamente documentata dal Soggetto Attuatore nel termine indicato nel paragrafo 4.1 delle “Linee Guida”.

**Articolo 4 (Modalità di erogazione del finanziamento)**

1. L’erogazione del finanziamento concesso, in forma di contributo, avviene a saldo, se dovuto, e viene erogato entro 60 giorni dall’approvazione da parte di Fondimpresa della rendicontazione finale presentata in forma completa dal Soggetto Attuatore, sulla base dei termini, delle modalità e delle condizioni previste nell’Avviso e nelle “Linee Guida alla presentazione, gestione e rendicontazione del Piano formativo”.

In caso di Raggruppamento, ciascun componente deve produrre nota di addebito per la quota di pertinenza. A consuntivo, è possibile operare una rimodulazione delle quote di partecipazione in relazione alle attività svolte nel Piano. Nel caso in cui l’azienda proponente e beneficiaria abbia erogato la formazione del Piano In Italia in due o più regioni, nella Nota di debito emessa a saldo dovrà riepilogare gli importi rendicontati per singola regione, in coerenza con le ore di corso erogate.

2. Il pagamento è comunque subordinato alla disponibilità presso Fondimpresa delle corrispondenti somme trasferite dall’INPS. Tutti gli oneri finanziari, ivi compresi quelli derivanti da eventuali ritardi nella corresponsione dei pagamenti, sono a carico del Soggetto Attuatore.

3. Il pagamento è corrisposto da Fondimpresa esclusivamente al Soggetto capofila, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ codice IBAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*da compilare a cura del Soggetto Attuatore*)

6. I crediti derivanti dalla presente procedura non possono essere ceduti a terzi, salvo espressa autorizzazione preventiva di Fondimpresa.

**Articolo 5 (Durata)**

1. L’arco temporale massimo in cui realizzare le attività previste nei Paesi terzi è di 4 (quattro) mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di approvazione del Piano da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il proponente ha l’obbligo di avviare le attività di erogazione della formazione entro 1 (uno) mese dall’approvazione del piano da parte del Ministero e di portarle a termine entro 3 (tre) mesi dall’avvio delle stesse. Le attività formative da svolgersi in Italia, se previste, dovranno essere portate a temine entro 4 (quattro) mesi dall’ingresso in Italia dei partecipanti.
2. La rendicontazione finale del Piano formativo finanziato deve essere presentata entro i 2 mesi successivi alla conclusione delle attività formative, all’ingresso in Italia e all’assunzione dei partecipanti.

3. Fondimpresa si riserva in ogni caso di valutare, anche in base alle proprie esigenze organizzative e di programmazione, eventuali richieste di proroga dei predetti termini, purché adeguatamente motivate, compatibili con la disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato e con i meccanismi di verifica previsti dall’Avviso.

**Articolo 6 (Monitoraggio)**

1. Il Soggetto Attuatore è tenuto a fornire a Fondimpresa, le informazioni di monitoraggio relative al Piano formativo, secondo le modalità e con la cadenza stabilite nelle “Linee Guida alla presentazione, gestione e rendicontazione del Piano formativo”. Per ciascuna impresa coinvolta e per ciascun lavoratore in formazione, devono essere forniti i dati richiesti dalle predette “Linee Guida” e dal sistema informatico di Fondimpresa, in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 aprile 2004, Circolare ANPAL n. 1 del 10 aprile 2018 e successive modifiche e integrazioni.

2. La corretta, completa e tempestiva esecuzione delle operazioni di monitoraggio delle azioni formative del Piano sul sistema informatico di Fondimpresa, con le modalità e nei termini stabiliti nelle “Linee Guida alla presentazione, gestione e rendicontazione del Piano formativo”, è condizione imprescindibile per il riconoscimento della validità delle azioni stesse e delle spese per esse sostenute. Pertanto, Fondimpresa si riserva le seguenti facoltà di:

- considerare non valide e inammissibili al finanziamento le azioni formative, o le parti di esse, non inserite nel sistema informatico o che, sulla base dei dati di monitoraggio presenti sulla applicazione informatica dedicata e/o dai registri e dai fogli di presenza dei partecipanti, non risulteranno essere state regolarmente avviate, documentate e concluse. Nel caso in cui le ore di corso o le ore di presenza presenti a consuntivo nel sistema informatico risultino superiori a quelle effettivamente svolte, e/o a quelle risultanti dai registri e dai fogli di presenza dei partecipanti, o non vi sia corrispondenza tra i dati caricati dal Soggetto Attuatore sul sistema informatico e quelli risultanti dai registri dai fogli firma, i costi rendicontati per tali azioni sono decurtati dal finanziamento ammissibile con le modalità previste nelle “Linee Guida”;

- verificare i documenti e le autocertificazioni prodotti dal Soggetto Attuatore secondo le istruzioni contenute nelle “Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo” per attestare l’effettivo svolgimento delle predette azioni, valutando, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità del loro inserimento, in via straordinaria nel sistema informatico. Le richieste di inserimento “ex post” di dati relativi alla gestione delle azioni formative sul sistema informatico, e/o di una loro correzione o integrazione, con la “procedura straordinaria” di cui all’allegato 2 delle “Linee Guida”, devono pervenire a Fondimpresa nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle attività formative del Piano e devono essere di entità estremamente ridotta e marginale. Per ciascun Piano non sono ammesse più di 4 (quattro) richieste di “procedura straordinaria” relative a inserimenti e/o modifiche ad azioni formative per un numero complessivo di ore non superiore al 8% del totale delle ore di corso previste negli “Obiettivi Quantitativi” del Piano approvato.

3. La validità e la finanziabilità del Piano e delle singole azioni formative, nonché i casi che danno luogo alla decurtazione o alla revoca del finanziamento concesso, sono disciplinati nell’Avviso e nelle “Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo”, fermo restando quanto ulteriormente previsto nelle presenti “Condizioni generali per il finanziamento”.

4. Fondimpresa si riserva altresì la facoltà di integrare e specificare, in coerenza con le finalità dell’Avviso n. 4/2024, la documentazione e le procedure che dovessero rendersi necessarie per il buon andamento e la corretta esecuzione dei Piani formativi finanziati.

**Articolo 7 (Rendicontazione e controlli)**

1. Il Soggetto Attuatore è tenuto a presentare a Fondimpresa la rendicontazione di tutti i costi del Piano nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nelle “Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo”, entro 2 mesi dalla conclusione delle attività formative, all’ingresso in Italia e all’assunzione dei partecipanti.

2. La rendicontazione finale del Piano comprende la documentazione richiesta nel paragrafo 4.1 delle “Linee Guida alla presentazione, gestione e rendicontazione del Piano formativo”, ivi compresa quella relativa alle spese sostenute dalle imprese beneficiarie per la retribuzione dei lavoratori partecipanti alla formazione, anche ai fini delle attività di controllo previste dalla disciplina degli aiuti di Stato e da Fondimpresa.

3. Tutti i costi inseriti nel rendiconto secondo il piano dei conti previsto dalle “Linee Guida”, con la sola eccezione di quelli a pagamento differito secondo la normativa vigente, devono essere stati pagati al momento della presentazione del rendiconto. Tutti i costi e tutte le attività che concorrono alla determinazione delle spese finanziate da Fondimpresa devono rispettare le condizioni di ammissibilità stabilite nell’Avviso n. 4/2024 , nelle predette “Linee Guida” e negli altri allegati all’Avviso, anche in ordine al corretto inserimento sul sistema informatico dei dati sulle azioni formative, alla loro validità, alle autorizzazioni preventive per le deleghe e i partenariati, ai requisiti di adesione delle aziende beneficiarie, ai requisiti per la partecipazione alla formazione dei lavoratori, alle condizioni previste dal regime degli aiuti di Stato applicabile alle singole imprese beneficiarie del Piano.

Il finanziamento totale del Piano è subordinato all’assunzione del 90% dei partecipanti effettivi (in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso con frequenza pari o superiore al 80% delle ore di durata del corso programmate); in caso di assunzioni inferiore al 90% e nel limite minimo di 5 partecipanti effettivi assunti, il riconoscimento del finanziamento a consuntivo sarà commisurato al numero dei partecipanti assunti. Al di sotto del numero minimo di 5 partecipanti assunti non sarà riconosciuto alcun finanziamento in relazione al Piano.

4. Nell’accettare il finanziamento, il Soggetto Attuatore si impegna a sottoporsi ai controlli *in itinere ed ex post* disposti da Fondimpresa in coerenza con l’Avviso n. 4/2024 e con le “Linee Guida alla presentazione, gestione e rendicontazione del Piano formativo” e a mettere a disposizione tutta la documentazione necessaria a tal fine. Si obbliga ad acquisire dalle aziende beneficiarie del Piano ed a fornire in originale, in occasione della certificazione del rendiconto da parte del revisore legale e/o di eventuali controlli disposti da Fondimpresa, dall’Organismo vigilante e dal Ministero del Lavoro, tutta la documentazione contabile e gestionale relativa alle attività svolte nel Piano, ai lavoratori partecipanti ed ai relativi costi. I controlli possono essere effettuati anche direttamente dall’Organismo vigilante e dal Ministero del Lavoro. Per le verifiche, e per le relative sanzioni in caso di esito negativo, si applicano le disposizioni contenute nelle “Linee Guida" e nelle eventuali disposizioni integrative che saranno pubblicate sul sito *web* [www.fondimpresa.it](http://www.fondimpresa.it) e notificate al Soggetto Attuatore. L’esito negativo di tre verifiche in itinere su azioni formative diverse comporta la non validità dell’intero Piano e la revoca del finanziamento.

5. A seguito delle verifiche condotte da Fondimpresa, sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio, dei documenti di gestione e amministrativo contabili relativi al Piano e di eventuali controlli *in itinere ed ex pos*t, tutte le attività e tutti i costi rendicontati per cui non risultano rispettati requisiti, parametri, condizioni e adempimenti per l’ammissibilità richiesti nell’Avviso, nelle presenti “Condizioni generali per il finanziamento”, nelle “Linee Guida alla presentazione, gestione e rendicontazione del Piano formativo” e negli altri allegati dell’Avviso, vengono decurtati dall’importo del finanziamento riconosciuto ed erogato a consuntivo da Fondimpresa, nella misura e con le modalità previste nelle “Linee Guida”.

**Articolo 8 (Ulteriori obblighi del Soggetto Attuatore)**

1. Il Soggetto Attuatore si impegna a trasmettere sollecitamente copia del progetto formativo relativo al Piano formativo finanziato agli Assessorati competenti in materia di formazione professionale delle Regioni nel cui territorio si svolgeranno le attività formative, nonché una sintesi del Piano all’Articolazione Territoriale di Fondimpresa competente in relazione all’ambito dell’intervento.

2. Le presenti “Condizioni generali per il finanziamento” devono essere caricate sulla piattaforma FPF di Fondimpresa, sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante del Soggetto Attuatore, dopo la comunicazione di ammissione a finanziamento, nei tempi e con le modalità previste nelle “Linee Guida alla presentazione, gestione e rendicontazione del Piano formativo”. Il perfezionamento del rapporto con Fondimpresa in relazione al finanziamento del Piano formativo approvato avviene alla data del loro ricevimento da parte di Fondimpresa, insieme con l’ulteriore documentazione richiesta nel paragrafo 1.1.2 delle “Linee Guida”.

3. Le azioni formative previste nel Piano finanziato devono in ogni caso essere avviate, pena la revoca del finanziamento e nel rispetto delle “Linee Guida alla presentazione, gestione e rendicontazione del Piano formativo”, entro 1 mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di approvazione del Piano da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In caso di ingiustificato ritardo Fondimpresa può disporre d’ufficio la revoca del finanziamento mediante semplice comunicazione scritta. Il Soggetto attuatore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente (entro 5 giorni) a Fondimpresa la comunicazione di approvazione del Piano da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per poter ricevere la comunicazione di ammissione a finanziamento.

4. Nelle fasi di avvio, di realizzazione, di monitoraggio e di rendicontazione del Piano formativo finanziato il Soggetto Attuatore si obbliga ad effettuare gli adempimenti, a rispettare le condizioni e ad osservare gli obblighi stabiliti nelle “Linee Guida alla presentazione, gestione e rendicontazione del Piano formativo”, nell’Avviso n. 4/2024 e in tutti i suoi allegati, nella consapevolezza che, in mancanza, i relativi costi non saranno considerati ammissibili a finanziamento da Fondimpresa.

5. Il Soggetto Attuatore riconosce la piena validità ed efficacia delle comunicazioni inviate dalla casella di posta elettronica di Fondimpresa alla propria casella di posta certificata …………………………............................... (*da compilare a cura del Soggetto Attuatore*), dei documenti elettronici con firma digitale ad esse allegati, nonché delle copie di documenti cartacei allegate su supporto informatico e associate alla firma digitale che ne attesta la conformità all’originale in possesso di Fondimpresa. Il Soggetto Attuatore assume altresì l’obbligo di trasmettere esclusivamente su supporto informatico, tramite la predetta casella di posta elettronica certificata, tutta la documentazione di cui nelle “Linee Guida alla presentazione, gestione e rendicontazione del Piano formativo” viene richiesto l’invio all’indirizzo di P.E.C. di Fondimpresa ivi indicato. I suddetti documenti devono essere costituiti esclusivamente da originali in formato elettronico sottoscritti con firma digitale, ovvero da copie su supporto informatico di originali con firma/e autografa/e in formato cartaceo corredate sempre dalla attestazione, sottoscritta con firma digitale, della loro conformità agli originali in possesso del Soggetto Attuatore che li trasmette.

6. Il Soggetto Attuatore è tenuto a realizzare il Piano formativo ammesso a finanziamento, nei tempi e secondo quanto previsto nella proposta approvata da Fondimpresa, fatte salve eventuali proroghe concesse da Fondimpresa stessa. Il Soggetto Attuatore deve prevedere adeguate modalità di coordinamento e controllo delle attività programmate e delle imprese beneficiarie della formazione nonché lo svolgimento di un’attività di raccordo con Fondimpresa tramite il referente del Piano formativo, individuato nell’ambito del Piano stesso.

7. Il Soggetto Attuatore è unico responsabile del corretto andamento delle attività previste nel Piano formativo e deve porre in essere tutte le azioni necessarie ad assicurarne il regolare svolgimento, nel rispetto delle condizioni previste nell’Avviso n. 4/2024 e nei suoi allegati. Tutta la documentazione originale inerente al Piano deve essere conservata secondo i termini di legge e tenuta a disposizione per gli eventuali controlli.

8. Il Soggetto Attuatore del Piano è tenuto a mettere a disposizione, su richiesta di Fondimpresa, ogni materiale realizzato nell’ambito delle attività del Piano finanziato, consentendo espressamente che il Fondo lo utilizzi per altre attività formative a vantaggio delle aziende aderenti. Si impegna altresì a fornire piena collaborazione agli esperti interni ed esterni di cui Fondimpresa si può avvalere per la verifica, *in itinere* ed *ex post,* delle attività, dei prodotti e dei risultati dei Piani finanziati, mettendo a loro disposizione le informazioni, i documenti e i materiali relativi alle attività ed ai costi del Piano.

9. Il Soggetto Attuatore assume l’obbligo di informare le imprese beneficiarie ed i lavoratori destinatari della formazione del Piano sulle attività di monitoraggio e valutazione di Fondimpresa e di acquisire il loro consenso nei casi previsti nel capitolo 5 delle “Linee Guida”, con le modalità ivi indicate, nonché su specifica richiesta di Fondimpresa anche in anni successivi alla conclusione del Piano.

**Articolo 9 (Regime degli aiuti di Stato)**

1. Il finanziamento concesso da Fondimpresa è soggetto alla disciplina degli aiuti di Stato, secondo quanto previsto nell’art. 9 dell’Avviso n. 4/2024 e in base ai regolamenti vigenti al momento della concessione dei contributi alle imprese beneficiarie. Le imprese beneficiarie della formazione devono optare espressamente per il regime di aiuti da applicare, tenendo presente il relativo termine di vigenza, nella dichiarazione di partecipazione al Piano formativo, redatta e presentata secondo le “Istruzioni” riportate nel modello *Allegato n. 7* dell’Avviso n. 4/2024

2. Nel caso in cui l’impresa beneficiaria del finanziamento opti per il regime previsto nel Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014 e Comunicazione 2020/C 224/02 pubblicata in GUUE dell'8 luglio 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti (tra cui gli aiuti alla formazione) compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, il Soggetto Attuatore è responsabile della verifica dell’individuazione della percentuale massima di contributo applicabile alle imprese beneficiarie della formazione. L’opzione per il predetto Regolamento n. 651/2014 è esclusa, tra l’altro, per i finanziamenti in favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che ha dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Ai finanziamenti concessi a valere sull’Avviso n. 4/2024 si applicano le intensità di aiuto stabilite dall’art. 31 del Reg. (UE) n. 651/2014, aumentate nelle misure previste al punto 4, lettere a) e b) e al punto 5 del medesimo articolo.

3. Nel caso in cui l’impresa beneficiaria opti per il regime di aiuti “de minimis” previsto dall’Avviso, il Soggetto Attuatore deve verificare che l’azienda rilasci nella dichiarazione di partecipazione al Piano l’attestazione che i contributi “de minimis” ad essa concessi durante i tre anni precedenti, consentono l’applicazione del regolamento “de minimis” prescelto, tenendo conto che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità devono essere considerate un’impresa unica. L’importo massimo potenziale “de minimis” indicato dall’azienda nella dichiarazione, resa secondo le “Istruzioni” riportate nell’*Allegato n. 7 dell’Avviso*, viene considerato per determinare se è stato raggiunto il massimale previsto dal regolamento e costituisce l’ammontare dell’aiuto “de minimis” concesso in caso di approvazione del Piano.

4. Il Soggetto Attuatore è altresì responsabile della verifica del rispetto di tutte le condizioni previste nei regolamenti prescelti dalle imprese beneficiarie, e in particolare della verifica del cumulo con altri aiuti “de minimis” o con aiuti di Stato, se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

5. Prima della presentazione della domanda di finanziamento ciascuna impresa beneficiaria deve aver rilasciato la dichiarazione di partecipazione al Piano redatta secondo le “Istruzioni” riportate nell’*Allegato n. 7* dell’Avviso n. 4/2024.

6. Ciascuna impresa beneficiaria deve garantire e documentare l’osservanza della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, assicurando il rispetto dell’intensità massima di finanziamento per essa ammissibile e la copertura della quota di co-finanziamento privato a proprio carico. Il Soggetto Attuatore è unico responsabile della verifica del rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, dell’acquisizione della relativa documentazione da parte di tutte le imprese beneficiarie della formazione e della trasmissione a Fondimpresa di quanto richiesto nelle “Linee Guida alla presentazione, gestione e rendicontazione del Piano formativo”.

7. Fondimpresa provvede a decurtare dal finanziamento erogato a consuntivo tutte le spese che non rispettano le condizioni richieste dalla disciplina degli aiuti di Stato.

8. Il Soggetto Attuatore potrà rendicontare le azioni formative relative agli Elementi di Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, solo se le imprese rientrano nel campo di applicazione del Regolamento N. 2023/2831 (de minimis).

**Articolo 10 (Responsabilità)**

1. Il Soggetto Attuatore è tenuto all’integrale risarcimento di ogni danno che dovesse derivare dalla violazione degli obblighi assunti con l’accettazione del finanziamento o comunque da negligenze nella realizzazione del Piano formativo.

2. Il Soggetto Attuatore assume inoltre responsabilità esclusiva, con espressa malleva di Fondimpresa, anche nei confronti dei terzi per i danni di qualsiasi tipo comunque connessi alla realizzazione del Piano formativo.

**Articolo 11 (Divieto di cessione - Deleghe)**

1. Il presente rapporto non può essere oggetto di cessione, neanche parziale, pena la revoca del finanziamento.

2. Il Soggetto Attuatore deve svolgere direttamente le attività previste nel Piano formativo. Ferma la sua esclusiva responsabilità nei confronti di Fondimpresa per gli obblighi di cui a tutti i precedenti articoli, eventuali deleghe di attività a soggetti terzi, così come eventuali affidamenti di attività a soggetti partner, devono rispettare le condizioni previste nell’art. 8 dell’Avviso e nel paragrafo 2.2.6 delle “Linee Guida alla presentazione, gestione e rendicontazione del Piano formativo” e devono sempre essere preventivamente inserite nel sistema informatico di gestione del Piano. Devono altresì essere approvate dal Comitato paritetico di Pilotaggio e autorizzate da Fondimpresa, alle condizioni e con le modalità previste nell’Avviso e nelle “Linee Guida”. Il limite massimo per il valore delle deleghe è il 15% sul finanziamento ammissibile del Piano.

Fondimpresa non procede alla corresponsione del finanziamento per la parte eccedente tali limiti, che operano sia a preventivo che a consuntivo sul finanziamento ammissibile rendicontato. Le spese eccedenti l’importo autorizzato per singola delega o affidamento a partner, ovvero le spese relative a deleghe o affidamenti a partner non autorizzati o non accettati da Fondimpresa, anche se previsti nel Piano e nella progettazione validata dal Comitato paritetico di Pilotaggio, non vengono riconosciute in sede di approvazione del rendiconto.

3. Nell’ambito dell’Avviso, in relazione a tutti i piani finanziati, l’importo massimo degli affidamenti conferiti a qualsiasi titolo (deleghe, partenariati, altre forniture e servizi) a un singolo operatore non iscritto nell’ “Elenco dei Soggetti Proponenti” qualificati da Fondimpresa non può essere superiore a 100 mila euro. Tale soglia si applica anche agli incarichi conferiti a persone fisiche nei piani dell’Avviso.

4. Inoltre, nell’ambito dell’Avviso, l’importo totale ricevuto per eventuali affidamenti conferiti a qualsiasi titolo (deleghe, partenariati, contratti di forniture e servizi) agli operatori iscritti nell’“Elenco dei Soggetti Proponenti” non può superare il **120%** della classe di importo per cui si sono qualificati.

5. Non sono consentite deleghe riguardanti le attività di erogazione della formazione (voce A del piano dei conti), con le sole eccezioni previste nel paragrafo 2.2.6 delle “Linee Guida”, nonché deleghe o affidamenti in partenariato alle Articolazioni Territoriali di Fondimpresa. Non sono ammesse deleghe o affidamenti ad organismi partner inerenti le attività di coordinamento e gestione del Piano formativo (voce di spesa D) e le attività che non richiedono competenze specifiche. I relativi costi non vengono riconosciuti in sede di approvazione del rendiconto.

# **Articolo 12 (Riservatezza e obblighi in materia di protezione dei dati personali)**

1. Nello svolgimento delle attività connesse alla realizzazione e rendicontazione dei Piani formativi, le operazioni di trattamento effettuate nell’ambito delle relative procedure devono essere svolte nel pieno rispetto degli obblighi imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, come previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

In relazione agli adempimenti richiesti da detta normativa, che devono essere interamente osservati dai Soggetti Attuatori, gli stessi operano quali autonomi Titolari del trattamento con riferimento alla complessiva gestione del Piano. Ai Soggetti Attuatori è in ogni caso fatto obbligo di adottare le modalità più idonee per garantire la corretta gestione delle informazioni oggetto di trattamento, tra cui:

- effettuare il trattamento dei dati nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza, di cui al Regolamento (UE) 2016/679;

- rilasciare le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 ai soggetti interessati al trattamento dei dati;

- eseguire esclusivamente i trattamenti sui dati necessari per la presentazione, gestione e rendicontazione dei Piani formativi;

- mantenere riservati tutti i dati personali e non personali e le informazioni di cui vengano in possesso nella presentazione, gestione e rendicontazione dei Piani, non divulgarli e non utilizzarli per finalità diverse o ulteriori. I Soggetti Attuatori si impegnano altresì a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalgano, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento dell’attività, a istruire adeguatamente i propri dipendenti/collaboratori - che operano sotto la loro diretta autorità - circa le attività da svolgere e il rispetto dell’obbligo di riservatezza. In particolare, i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali dovranno essersi previamente impegnati alla riservatezza e aver ricevuto un’adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali;

- definire e regolamentare i ruoli privacy per gli eventuali flussi dati da/verso soggetti terzi nei rapporti di fornitura, delega, partenariato, adesione al Progetto ecc., ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679;

- attenersi alle condizioni di cui al Capo V del Regolamento (UE) 2016/679 quanto all’eventuale trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, intendendosi inclusa nella nozione di trasferimento di dati qualsiasi forma di trattamento ai sensi dell’art. 4, punto 2, del suddetto Regolamento, svolto in paesi terzi o organizzazioni internazionali, compreso il mero accesso a dati conservati nel territorio dell’Unione Europea da parte di personale localizzato in territorio esterno all’Unione Europea;

- predisporre ogni misura di sicurezza logica, fisica e organizzativa necessaria per garantire l’integrità, l’esattezza dei dati personali trattati e la liceità del trattamento, nonché per evitare rischi di distruzione, perdita o alterazione dei dati, accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati, uso non consentito dei dati utilizzati, come previsto dall’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679.

2. Il Soggetto Attuatore, mallevando espressamente Fondimpresa, è il solo responsabile di ogni eventuale pregiudizio che dovesse derivare dalla omissione o non corretta adozione delle predette cautele.

**Articolo 13** **(Comunicazioni)**

Il Soggetto Attuatore dichiara di eleggere domicilio ad ogni effetto di legge presso il seguente indirizzo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. *(da compilare a cura del Soggetto Attuatore)*

**Articolo 14 (Controversie)**

1. Qualora tra il Soggetto Attuatore e Fondimpresa insorgessero controversie relative alle attività finanziate queste saranno devolute ad un arbitrato rituale secondo diritto ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

2. L’arbitrato si svolge attraverso un collegio di tre arbitri con sede in Roma. Ciascuna parte può nominarne uno. Il terzo, con funzione di presidente del collegio, viene nominato di comune accordo fra le parti ovvero, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma.

3. Se entro 20 giorni dalla nomina del primo arbitro l’altra parte non abbia ancora provveduto alla nomina dell’arbitro di propria competenza, quest’ultimo viene nominato dal Presidente del Tribunale di Roma.

4. Ciascuna delle parti può rifiutare l’arbitrato, con conseguente devoluzione della controversia al Tribunale di Roma inteso quale foro esclusivo, mediante dichiarazione scritta da comunicare all’altra parte entro 30 giorni dalla notifica della domanda di arbitrato.

# **Articolo 15 (Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)**

1. Le informazioni fornite nell’ambito di tutto il ciclo di vita del Piano formativo (presentazione, istruttoria, gestione, rendicontazione, eventuali verifiche in itinere e/o ex post, eventuale monitoraggio valutativo) verranno trattate esclusivamente al fine di consentire lo svolgimento del Piano formativo nel rispetto delle norme di legge, delle disposizioni dell’Autorità vigilante e delle procedure di Fondimpresa, nonché per finalità statistiche.

2. Il Titolare del trattamento è Fondimpresa. Per ulteriori informazioni e, in particolare, per informazioni sul Titolare e sui diritti degli interessati e le modalità di esercizio degli stessi, si rimanda all’informativa generale del Fondo e alla privacy policy sui sistemi informatici FPF e PSP, disponibili nella sezione privacy del sito [www.fondimpresa.it](http://www.fondimpresa.it).

1. Il presente documento, compilato con le indicazioni richieste alle pagg. 4, 9 e 14, deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del Soggetto Attuatore e caricato sulla piattaforma con le modalità indicate nelle “Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo”. In caso di Associazioni Temporanee o di Consorzi le Condizioni generali per il finanziamento devono essere sottoscritte con firma digitale dal mandatario dell’Associazione Temporanea o dal legale rappresentante del Consorzio. [↑](#footnote-ref-1)